



# NOTA INCA

Una poco conosciuta e poco utilizzata norma, prevede che i lavoratori invalidi in misura superiore al 50% possano fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni, a condizione che le cure siano connesse all'infermità invalidante accertata. Si tratta di un vero e proprio congedo e non di un permesso per la cura degli invalidi. Sono considerati invalidi civili - a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche - le persone, indipendentemente dall'età e dall'attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell'età.

## Che cosa è

Grazie a questo congedo, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. Il medico deve attestare che la cura è direttamente connessa al tipo di invalidità che ha colpito il lavoratore.

## Come richiederlo

La domanda di congedo va presentata al datore di lavoro, allegando il verbale di accertamento della commissione medica invalidi civili, accompagnata dalla richiesta del medico. Il lavoratore sarà tenuto poi a documentare l'avvenuta sottoposizione alle cure presentando documentazione rilasciata dai centri che effettuano le cure. Nei casi di cicli di terapie o cure, le ripetute assenze possono essere certificate anche con una sola attestazione cumulativa.

## Il trattamento economico

Durante il congedo per le cure, il lavoratore invalido ha diritto ad un trattamento calcolato secondo il regime economico delle **assenze per malattia**. I giorni di congedo, però, non si calcolano ai fini del **periodo di comportamento** (cioè il termine di conservazione del posto di lavoro per i lavoratori in malattia, stabilito dai singoli contratti collettivi). Con riferimento al settore privato, però, non è previsto il pagamento di alcuna indennità da parte dell'Inps. Pertanto, durante il periodo di assenza, spetta solo l'importo a carico del datore di lavoro, come previsto dai CCNL di riferimento. In ogni caso, i primi 3 giorni di assenza (periodo di carenza a totale carico del datore di lavoro) sono di norma pagati per intero quando previsto dai CCNL.

Il Direttore P.le Del Patronato Inca Cgil  
Elio Isaia